

1.2011 Stato al 1° gennaio 2011

Modifiche concernenti contributi e prestazioni in vigore dal 1° gennaio 2011

Indice

	Cifra
Contributi	1-5
Prestazioni dell'AVS	6-7
Prestazioni dell'AI	8-9
Prestazioni complementari all'AVS e all'AI (PC)	10
Previdenza professionale	11
Chiarimenti e altre informazioni	12-13

Contributi

1 Contributi salariali

Il contributo IPG (indennità per perdita di guadagno) passa dallo 0,3 allo 0,5 % (+0,2 %), portando i contributi AVS/AI/IPG al 10,3 %. Nell'AD (assicurazione contro la disoccupazione) il nuovo tasso di contribuzione dal 1° gennaio 2011 è del 2,2 % (+ 0,2 %) cui si affianca un contributo di solidarietà dell'1 % sulla parte di reddito compresa tra il reddito massimo assicurato (126 000 fr.) e il reddito massimo assicurato moltiplicato per due volte e mezza (315 000 fr.).

Fatte salve alcune eccezioni, se il salario determinante non supera i 2 300 franchi l'anno (finora 2 200) per datore di lavoro, sono prelevati contributi solo su richiesta dell'assicurato.

2 Contributi degli indipendenti

Il contributo IPG (indennità per perdita di guadagno) è innalzato dello 0,2 % e passa dallo 0,3 allo 0,5 %, portando i contributi AVS/AI/IPG al 9,7 %. Il limite superiore della tavola scalare dei contributi dei lavoratori indipendenti e dei salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo è fissato a 55 700 franchi (finora 54 800). Il limite inferiore passa a 9 300 franchi (finora 9 200).

Reddito annuo dell'attività lucrativa in franchi		Tasso contributivo in % del reddito dell'attività lucrativa
di almeno	ma inferiore a	
9 300	16 900	5,223
16 900	21 200	5,348
21 200	23 500	5,472
23 500	25 800	5,596
25 800	28 100	5,721
28 100	30 400	5,845
30 400	32 700	6,093
32 700	35 000	6,342
35 000	37 300	6,591
37 300	39 600	6,840
39 600	41 900	7,088
41 900	44 200	7,337
44 200	46 500	7,710
46 500	48 800	8,084
48 800	51 100	8,457
51 100	53 400	8,829
53 400	55 700	9,202
55 700		9,700

Su un reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente accessoria che non supera i 2 300 franchi l'anno (finora 2 200) sono prelevati contributi solo su richiesta dell'assicurato.

3 Contributi per persone senza attività lucrativa

I contributi delle persone senza attività lucrativa sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito sotto forma di rendita. Quest'ultimo include ora anche le rendite AVS. Restano invece escluse le rendite AI.

In generale, i beneficiari di prestazioni complementari che non esercitano alcuna attività lucrativa pagheranno d'ora in poi solo il contributo minimo.

4 Contributo minimo

Il contributo minimo annuo versato all'AVS/AI/IPG dai lavoratori indipendenti e dalle persone senza attività lucrativa è aumentato a 475 franchi (finora 460).

5 Assicurazione facoltativa

Il contributo minimo annuo è aumentato a 904 franchi (finora 892).

Prestazioni dell'AVS

6 Rendite

Le rendite sono aumentate nel modo seguente (franchi al mese):

(Per esempio, scala 44)	Rendita minima/massima	
Rendita di vecchiaia	1 160	2 320
Importo massimo delle due rendite di una coppia	3 480	
Rendita vedovile	928	1 856
Rendita completiva per le mogli nate al più tardi nel 1941 risp. per i coniugi che ricevevano in precedenza una rendita completiva dell'AI	348	696
Rendita per orfani e per figli	464	928
Importo massimo se si ha contemporaneamente diritto a due rendite per figli oppure a una rendita per figli e a una rendita per orfani per lo stesso figlio	1 392	

7 **Assegni per grandi invalidi**

L'assegno per grandi invalidi dell'AVS ammonta:

- in caso di invalidità di grado elevato a 928 franchi
- in caso di invalidità di grado medio a 580 franchi
- in caso di invalidità di grado esiguo* a 232 franchi

* Con la nuova normativa sul finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gennaio 2011, anche i beneficiari di una rendita AVS che vivono a domicilio possono far valere il diritto a questa prestazione.

Prestazioni dell'AI

8 **Rendite**

Le rendite sono aumentate nel modo seguente (franchi al mese):

Rendita	intera	tre quarti	mezza	un quarto
Rendita d'invalidità*	1 160/2320	870/1740	580/1 160	290/580
Rendita per figli*	464/928	348/696	232/464	116/232

* rendita completa minima/massima

9 **Assegni per grandi invalidi**

L'assegno per grandi invalidi dell'AI ammonta:

- in caso di invalidità di grado elevato in un istituto a casa
a 928 franchi a 1 856 franchi
- in caso di invalidità di grado medio a 580 franchi a 1 160 franchi
- in caso di invalidità di grado esiguo a 232 franchi a 464 franchi

Prestazioni complementari all'AVS e all'AI (PC)

10 Copertura del fabbisogno vitale

Gli importi previsti per coprire il fabbisogno vitale ammontano:

Per le persone sole		a 19 050 franchi
Per le coppie sposate		a 28 575 franchi
Per i figli aventi diritto a una rendita per orfani o che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI	per i primi due figli, ciascuno	a 9 945 franchi
	per il terzo e il quarto, ciascuno	a 6 630 franchi
	per ogni altro figlio	a 3 315 franchi

Con la nuova normativa sul finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gennaio 2011, sono innalzate anche le franchigie per il computo della sostanza nell'ambito delle prestazioni complementari, che passeranno a:

- 37 500 franchi per le persone sole,
- 60 000 franchi per le coppie sposate e
- 300 000 franchi per gli immobili ad uso abitativo personale, a condizione che i proprietari siano una coppia sposata in cui uno dei coniugi vive in un istituto e l'altro a domicilio oppure entrambi vivono a domicilio e uno dei due ha bisogno di cure.

Previdenza professionale

11 Salario soggetto alla PP obbligatoria

Importi limiti della previdenza professionale obbligatoria dal 1° gennaio 2011:

- salario annuo minimo 20 880 franchi
- salario coordinato minimo 3 480 franchi
- deduzione di coordinamento 24 360 franchi
- limite massimo del salario annuo 83 520 franchi

Chiarimenti e altre informazioni

12

Le casse di compensazione AVS, le loro agenzie e gli uffici AI forniscono le informazioni del caso. La lista delle casse di compensazione è pubblicata sulle ultime pagine degli elenchi telefonici e all'indirizzo Internet <http://www.avs-ai.info/andere/00150/index.html?lang=it>.

13

Questo promemoria presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore.



Publicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2010. Riproduzione parziale autorizzata a condizione di citarne la fonte.

Questo promemoria può essere richiesto alle casse di compensazione AVS, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 1.2011/i.

È disponibile anche su Internet, all'indirizzo www.avs-ai.info.